

SCHEDA TECNICA

Riguardo all'accordo sindacale siglato lo scorso 12 maggio (c.d. "verbale di riunione" che integra e modifica profondamente, a seguito delle osservazioni della FP, l'accordo "omnibus" del 5/11/2014 che era stato firmato da 3 sigle sindacali ma non da USB) sono necessarie alcune precisazioni:

- Art. 1 (*Trattamento indennità di turno*) - Si applica la normativa EPR a partire dal 1/1/2015 (e non dal 1/1/2012 come era stato scritto nell'omnibus nel tentativo, da parte dei suoi firmatari, di mettere una pezza alla confusa enunciazione degli artt. 6 e 14 del CCNI ENEA 2006-2009, stilato sempre ad opera degli stessi firmatari). Il risultato finale sarà che i lavoratori interessati perderanno parte delle quote relative ai turni a suo tempo espletati e calcolati con il vecchio contratto ENEA;
- Art. 2 (*Trattamento di trasferta all'estero*) - Voluto da una sigla sindacale in "analogia" al contratto dei dirigenti, è stato cassato completamente in quanto la FP lo ha bocciato anche per i dirigenti;
- Art. 3 (*Trattamento di sede estera*) - La FP aveva sottolineato l'impossibilità di modificare il CCNI con un altro, in pratica, CCNI (questo veniva considerato l'articolo in questione).

Su questo punto si è consumato il logorante braccio di ferro intrapreso da una OS con l'Amministrazione per cancellare l'art. 3 dell'omnibus - come peraltro richiesto dalla FP - che prevedeva un'estensione di un ulteriore biennio della permanenza presso la sede estera, ma lasciando inalterato l'art. 13 del CCNI ENEA 2006-2009, che fissava un tetto massimo di 8 anni di permanenza. Per l'Amministrazione era invece necessario cancellare l'art. 13 con l'immediata applicazione della normativa EPR che non prevede limiti temporali di permanenza, rendendo altresì inutile l'art. 3 dell'omnibus.

Nel primo caso il risultato sarebbe stato quello del rientro immediato del personale attualmente in forza presso la sede di Bruxelles (giunto oramai al termine degli 8 anni) lasciando il servizio sguarnito (e facendo evidentemente posto ad altri colleghi), nel secondo tutti possono partecipare alle selezioni che si terranno a seguito di apposita norma regolamentare che verrà emanata dall'Ente mantenendo nell'immediato la continuità del servizio ritenuto centrale per l'intercettazione dei fondi europei.

E' poi passata la seconda ipotesi con allineamento alla normativa EPR.

- Art. 4 (*Rimborso quota dell'accompagnatore dei dipendenti diversamente abili*) - E' stato cassato laddove prevedeva che tale rimborso gravasse su finanziamenti/contratti della ricerca mentre continuerà ad essere regolamentato con atto amministrativo dell'Ente, quindi con trattamento del personale ENEA;
- Anticipi di fascia, art. 15 (*Decorrenza ed effetti giuridici-economici*) - La data di decorrenza viene fissata al 1/1/2015 (e non al 1/1/2013 come avevano tentato di fare gli stessi firmatari ben sapendo che la FP avrebbe comunque bocciato qualsiasi tentativo di retrodatazione).

18 maggio 2015